



14.12.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(100/2011)

Oggetto: Parere motivato della Camera dei comuni del Regno Unito sulla proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita
((COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato della Camera dei comuni del Regno Unito sulla proposta in oggetto.

Parere motivato della Camera dei comuni

Presentato ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Proposta di regolamento sul diritto comune europeo della vendita per l'Unione europea¹***Quadro normativo per la valutare il rispetto del principio di sussidiarietà***

1. Il principio di sussidiarietà scaturisce dalla volontà di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione. Esso viene definito dall'articolo 5, paragrafo 2 del TUE:

"In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione."

2. Le istituzioni dell'Unione europea devono vigilare "in modo continuo sul rispetto"² del principio di sussidiarietà quale definito nel protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

3. Ne consegue che la Commissione deve effettuare ampie consultazioni prima di proporre un atto legislativo e che tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale.³

4. Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo (n. 2), ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una "scheda contenente elementi circostanziati" che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire:

- elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario;
- le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale;
- gli indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi che confortano le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima.

La scheda contenente elementi circostanziati deve anche tener conto della necessità che gli

¹ 15429/11, COM(2011)635.

² Articolo 1 del protocollo n. 2.

³ Articolo 2 del protocollo n. 2.

oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 12, lettera b) del TUE, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura previste dal protocollo (n. 2), ossia la procedura relativa al parere motivato.

Protocollo precedente sull'applicazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità

6. Il precedente protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al trattato di Amsterdam, forniva un utile orientamento su come applicare il principio di sussidiarietà. Tale orientamento rimane un indicatore pertinente del rispetto di detti principi:

"Affinché l'azione comunitaria sia giustificata, devono essere rispettati entrambi gli aspetti del principio di sussidiarietà: gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati con l'azione degli Stati membri nel quadro dei loro sistemi costituzionali nazionali e perciò possono dunque essere meglio conseguiti mediante l'azione da parte della Comunità.

Per valutare se la condizione di cui sopra è soddisfatta dovrebbero essere applicati i seguenti principi guida:

- il problema in esame presenta aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante l'azione degli Stati membri;
- le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione comunitaria sarebbero in conflitto con le prescrizioni del trattato (come la necessità di correggere distorsioni di concorrenza o evitare restrizioni commerciali dissimulate o rafforzare la coesione economica e sociale) o comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli interessi degli Stati membri,
- l'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a livello di Stati membri."¹

Proposta

7. Il contenuto del regolamento proposto è esposto in dettaglio nella relazione della commissione di controllo per gli affari europei, a cui è allegato il presente parere motivato. Per i presenti scopi si limita l'esposizione all'obiettivo fissato della proposta e alle ragioni fornite a sostegno dell'azione a livello UE e non degli Stati membri.

Obiettivo

8. La relazione introduttiva della Commissione descrive l'obiettivo della proposta nel modo seguente:

¹ Articolo 5.

"Obiettivo generale della proposta è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno facilitando l'espansione degli scambi transfrontalieri per le imprese e gli acquisti transfrontalieri per i consumatori. Questo obiettivo può essere conseguito con un corpus autonomo e uniforme di norme di diritto dei contratti, comprensivo di norme a tutela del consumatore – il diritto comune europeo della vendita – da considerarsi alla stregua di un secondo regime di diritto dei contratti nell'ambito dell'ordinamento nazionale di ciascuno Stato membro."¹

Sussidiarietà

9. La relazione introduttiva della Commissione affronta il tema del principio di sussidiarietà nel modo seguente:

"L'obiettivo della proposta, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un corpus uniforme di norme di diritto dei contratti, ha una chiara dimensione transnazionale e non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri nel quadro dei loro sistemi nazionali.

"Fino a che le divergenze tra i diritti nazionali dei contratti continueranno a generare forti costi di transazione aggiuntivi per le transazioni transfrontaliere, non sarà possibile conseguire in pieno l'obiettivo di completare il mercato interno facilitando l'espansione degli scambi transfrontalieri per i professionisti e gli acquisti transfrontalieri per i consumatori.

Adottando misure non coordinate a livello nazionale, gli Stati membri non riusciranno a eliminare i costi di transazione aggiuntivi né la complessità giuridica derivanti dalle differenze dei diritti nazionali dei contratti con cui si scontrano i professionisti negli scambi transfrontalieri nell'UE. I consumatori continueranno ad avere una scelta ridotta e un accesso limitato ai prodotti di altri Stati membri, per giunta mancherà loro la fiducia che deriva dal conoscere i propri diritti.

L'obiettivo della proposta potrebbe pertanto essere conseguito meglio a livello dell'Unione, in ossequio al principio di sussidiarietà. L'Unione è nella posizione migliore per risolvere i problemi della frammentazione giuridica adottando una misura nel settore del diritto dei contratti che ravvicini le norme applicabili alle transazioni transfrontaliere. In un mercato in evoluzione che stimola gli Stati membri ad agire in modo indipendente, ad esempio regolando il mercato emergente dei contenuti digitali, è probabile che aumentino le divergenze normative all'origine dell'aumento dei costi di transazione e delle disparità nella protezione dei consumatori."²

10. La valutazione d'impatto della Commissione affronta il tema del principio di sussidiarietà nel modo seguente:

"La presente iniziativa è conforme al principio di sussidiarietà per una serie di ragioni. Gli obiettivi di facilitare l'espansione degli scambi transfrontalieri per le imprese e gli acquisti transfrontalieri per i consumatori nel mercato interno non possono essere pienamente

¹ Pagina 4 della relazione introduttiva della Commissione.

² Pagina 9.

raggiunti fino a quando imprese e consumatori non possono avvalersi di un corpus uniforme di diritto dei contratti per le loro transazioni transfrontaliere. Il quadro giuridico attuale non è sufficiente poiché manca un singolo corpus di diritto sostanziale e uniforme che comprenda tutte le fasi di un contratto transfrontaliero. Inoltre, in un mercato in evoluzione che stimola gli Stati membri ad agire in modo indipendente (ad es. nella regolamentazione dei prodotti di contenuto digitale), aumentano le divergenze normative. Esse determinano l'aumento dei costi di transazione e della complessità giuridica dell'attività commerciale, così come delle incertezze che riguardano le imprese e i consumatori coinvolti nelle transazioni transfrontaliere.

"Alcuni portatori di interessi riconoscono che l'esistenza di differenze tra i diritti dei contratti hanno determinato una frammentazione giuridica che può incidere sul funzionamento del mercato interno; questa frammentazione può comportare l'aumento dei costi di transazione e dell'insicurezza giuridica per le imprese e la mancanza di fiducia da parte dei consumatori. L'Unione è nella posizione migliore per affrontare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno poiché questi ostacoli hanno, evidentemente, una dimensione transfrontaliera. Ancora più specificatamente, l'Unione è nella posizione migliore per affrontare gli ostacoli in materia di diritto dei contratti sviluppando un singolo corpus uniforme di norme sostanziale di diritto dei contratti. Esso migliorerà il quadro giuridico esistente creando regole per i consumatori e le aziende che effettuano transazioni transfrontaliere."¹

Aspetti del regolamento non conformi al principio di sussidiarietà

11. La Camera dei comuni ritiene che il progetto di regolamento sul diritto comune europeo della vendita per l'UE non sia conforme, negli aspetti di seguito elencati, né agli obblighi procedurali imposti alla Commissione dal protocollo (n. 2) né al principio di sussidiarietà.

a) Mancato rispetto di un requisito procedurale essenziale

12. Né la relazione introduttiva, né la valutazione d'impatto contengono la "scheda contenente elementi circostanziati che renda possibile una valutazione della sua conformità ai principi di sussidiarietà" (e proporzionalità) come richiesto dall'articolo 5 del protocollo (n. 2) del TFUE, il cui contenuto è esposto nel paragrafo 4 del presente parere motivato.

13. L'assunto nell'articolo 5 TUE è che le decisioni debbano essere prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione. Uno scostamento da tale assunto non deve essere dato per scontato, bensì giustificato con dettagli e chiarezza sufficienti affinché un cittadino dell'Unione possa comprendere le ragioni qualitative e quantitative che portano alla conclusione che "un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima."²

14: I dati ricevuti dalla commissione di controllo per gli affari europei mostrano che la proposta avrà probabilmente un impatto significativo diretto e indiretto, tra l'altro, sulle norme nazionali in materia di diritto dei contratti, sia in relazione ai regimi nazionali di protezione dei diritti dei consumatori, sia in fatto di chiarezza e certezza giuridica dei contratti

¹ Pagina 22.

² Articolo 5 del protocollo n. 2.

transfrontalieri per la vendita di beni, sia per i costi che le aziende dovranno affrontare. Le citazioni di cui ai paragrafi 9 e 10 di questo parere motivato mostrano che la Commissione non ha considerato nulla di quanto indicato per valutare se la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, con ciò rendendo particolarmente difficile per i parlamenti nazionali valutare il rispetto del principio di sussidiarietà in otto settimane di tempo, ossia il periodo a disposizione per poter sottoporre un parere motivato. (La Camera dei comuni, in questo caso, è stata particolarmente avvantaggiata dai documenti ricevuti dalle organizzazioni rappresentative del Regno Unito). La mancata presentazione da parte della Commissione della scheda contenente elementi circostanziati determina, per la Camera dei comuni, la violazione di un requisito procedurale essenziale del protocollo (n. 2).

16. Le modalità con le quali la Commissione ha affrontato il tema del principio di sussidiarietà ha sollevato preoccupazioni non solamente in seno alla Camera dei comuni, ma in tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri. La Camera dei comuni richiama l'attenzione sul paragrafo 2.3 del contributo XLVI della COSAC:

"A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 2, la COSAC sottolinea che, affinché i parlamenti nazionali esercitino i poteri loro affidati, è necessario consentire la valutazione degli effetti finanziari dei progetti di atti legislativi dell'UE e, nel caso delle direttive, la valutazione altresì delle implicazioni per i sistemi giuridici nazionali. La COSAC ricorda inoltre che i progetti di atti legislativi dell'UE dovrebbero essere giustificati in base a parametri qualitativi e quantitativi. La COSAC rileva che le analisi di sussidiarietà nelle relazioni introduttive della Commissione non hanno finora rispettato gli obblighi previsti dall'articolo 5."

b) Mancato rispetto del principio di sussidiarietà

17. Il rispetto del principio di sussidiarietà della proposta è valutato alla luce dei principi guida esposti nel precedente paragrafo 6.

18. Non si discute il fatto che un diritto comune della vendita facoltativo può essere elaborato meglio a livello europeo piuttosto che a livello nazionale. Occorre, tuttavia, che il diritto comune europeo sulla vendita proposto rispetti due requisiti: sia necessario e sia in grado di produrre evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti rispetto all'azione a livello degli Stati membri. Affinché il principio di sussidiarietà sia rispettato, occorre che entrambi questi requisiti siano soddisfatti; in base ai dati esaminati, la Camera dei comuni esprime i propri dubbi sul rispetto di entrambi i requisiti.

Necessità

19. Né la ricerca effettuata da (?) né quella effettuata da Consumer Focus mostrano che l'esistenza di differenti legislazioni in materia di contratti impedisce ai consumatori o alle aziende di effettuare scambi transfrontalieri di rilevanza significativa. Le loro conclusioni si basano su analisi statistiche considerate affidabili dalla Commissione.¹

¹ I documenti dettagliati delle organizzazioni rappresentative e i dati forniti dal governo al Parlamento nell'ambito della relazione introduttiva sono riportati in forma completa nella relazione della commissione di controllo per gli affari europei del 23 novembre 2011, cui è allegato il presente parere motivato.

20. (?) ha reso noto che, secondo una recente indagine di Eurobarometro, l'80% delle aziende ha affermato di non essere mai stata scoraggiata, o di non esserlo stata molto spesso, dall'esistenza di ostacoli in materia di diritto contrattuale dei consumatori. Il 72% delle aziende ha affermato che l'esistenza di differenti normative a protezione dei consumatori in materia di diritto contrattuale estero ha avuto un impatto minimo o inesistente sulla propria decisione di effettuare vendite transfrontaliere a consumatori di altri paesi dell'UE. Inoltre, il 79% delle aziende ha affermato che l'esistenza di un unico diritto europeo contrattuale dei consumatori non cambierebbe, o aumenterebbe in modo limitato, le proprie operazioni transfrontaliere. Nel frattempo, altre ricerche della Commissione mostrano che le maggiori preoccupazioni tra i consumatori allorché effettuano acquisti transfrontalieri è la frode (62%) o al comportamento da assumere qualora insorgano problemi (59%). Una recente ricerca di (?) conferma che per oltre la metà dei consumatori intervistati il motivo della rinuncia ad acquistare merci da commercianti al di fuori del Regno Unito è la preoccupazione relativa al comportamento da assumere in caso di problemi.

21: Consumer Focus ha reso noto che:

- il quadro di valutazione del mercato della Commissione (marzo 2011) ha rilevato che le ragioni principali della mancanza di scambi transnazionali sono di ordine pratico. Il 62% dei consumatori teme la frode, il 59% è preoccupato per il comportamento da assumere in caso di problemi e il 49% ha timori relativi alla consegna;
- da un'indagine qualitativa di Eurobarometro della Commissione sugli ostacoli per i cittadini nel mercato interno (settembre 2011) è emerso che i consumatori non comprano all'estero prevalentemente perché preferiscono fare acquisti a livello locale;
- una relazione della Commissione sul commercio elettronico transfrontaliero ha rilevato che il 71% dei consumatori ritiene che sia più difficile risolvere problemi quando si acquista da commercianti stabiliti in altri paesi dell'UE.

22. Questi risultati emergono da ricerche effettuate da Consumer Focus. Nell'indagine sugli acquisti in incognito effettuata con le organizzazioni dei consumatori di 11 paesi e relativa alle esperienze dei consumatori nell'acquisto di beni e servizi con cellulare sono state segnalate carenze di informazioni, quali quelle relative alla definizione delle responsabilità degli operatori nel susseguirsi delle operazioni di transazione, scarsa capacità di gestire i reclami e i risarcimenti, ai problemi con i pagamenti.

23. Sembra, pertanto, eccessiva l'influenza attribuita all'esistenza di differenti diritti contrattuali dei consumatori sulle decisioni di commercio transfrontaliero. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione¹, solo il 7% delle aziende ritiene che la necessità di adattarsi a differenti norme volte alla protezione dei consumatori presenti nelle legislazioni contrattuali di altri paesi e di rispettare tali norme abbia avuto un impatto significativo sulla propria decisione di effettuare vendite transfrontaliere a consumatori di altri paesi dell'UE. Sorprende la circostanza che questo importante dato statistico non sia segnalato all'interno di un paragrafo del documento, bensì in una nota a piè di pagina. Nel paragrafo viene scritto, in modo fuorviante:

¹ Pagina 13, nota a piè di pagina n. 55.

"Il 38% delle aziende con esperienze o interessi nell'attività di scambi transfrontalieri ritiene che la necessità di adattarsi a differenti norme volte alla protezione dei consumatori presenti nelle legislazioni contrattuali di altri paesi e di rispettare tali norme costituisca una barriera." 24. In un recente Flash Eurobarometro (n. 300), quasi l'80% degli operatori ha affermato che l'esistenza di un diritto dei consumatori armonizzato nell'UE modificherebbe "di poco o per nulla i proprie vendite transfrontaliere", mentre, secondo il Flash Eurobarometro n. 321, quasi il 90% degli operatori non ha mai, o solo raramente, rifiutato di effettuare vendite a consumatori stranieri a causa di contesti normativi in materia di protezione dei consumatori diversi dai propri.

25. Consumer Focus conclude affermando che la Commissione non ha fornito prove convincenti a supporto della propria posizione secondo cui un nuovo diritto contrattuale europeo consentirebbe di raggiungere l'obiettivo della Commissione di stimolare gli scambi transfrontalieri. La ricerca suggerisce che altri ostacoli impediscono in modo molto più significativo ai consumatori e alle imprese di effettuare attività commerciali transfrontaliere.

26. L'indagine condotta dalla Federation of Small Businesses (FSB), favorevole alla proposta, ha rivelato che solo il 18% delle aziende ritiene utile la proposta. Un quarto dei membri dell'FSB intrattiene rapporti commerciali con l'estero di questi l'87 % con paesi dell'UE, ma solo il 14% ha affermato che le barriere giuridiche rappresentano un ostacolo al commercio transfrontaliero.

Benefici evidenti grazie alla portata e alle conseguenze

27. Alcune preoccupazioni espresse dalle organizzazioni rappresentative nel Regno Unito e dal governo nella relazione introduttiva al Parlamento del 31 ottobre si sovrappongono. Tali preoccupazioni mettono in dubbio la circostanza che possa essere raggiunto il proposito legislativo di "facilitare l'espansione del commercio transfrontaliero per le imprese e degli acquisti transfrontalieri per i consumatori" per agevolare le vendite e che l'azione dell'UE sia più incisiva di quella degli Stati membri.

Complessità giuridica

28. In primo luogo, il diritto comune europeo della vendita potrebbe condurre a livelli più elevati di complessità giuridica. Molte materie riguardanti i rapporti giuridici tra le parti, come figura nel considerando 27, non rientrano nel campo di applicazione di questo regime autonomo e ciò probabilmente minerà la possibilità di raggiungere l'obiettivo di eliminare, per le aziende, i costi di transazione per attività di consulenza legale causati dalla diversità del sistema giuridico dell'altro paese. Gli operatori del diritto, nel Regno Unito, sono legittimamente preoccupati per il fatto che le proposte, così come progettate, possano aumentare la confusione piuttosto che ridurre la complessità. Le esclusioni previste nel considerando 27 sono le seguenti:

"Qualsiasi materia di natura contrattuale o extracontrattuale non rientrante nel campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita è regolata dalle norme preesistenti, estranee al diritto comune europeo, della legge nazionale applicabile in virtù del regolamento (CE) n. 593/2008, del regolamento (CE) n. 864/2007 o di altre norme di conflitto pertinenti.

Tali materie includono la personalità giuridica, l'invalidità del contratto derivante da incapacità giuridica, illegalità o immoralità, la determinazione della lingua del contratto, la non discriminazione, la rappresentanza, la pluralità di debitori e creditori, la modifica delle parti compresa la cessione, la compensazione e la confusione, il diritto di proprietà compreso il trasferimento del titolo, la proprietà intellettuale e la responsabilità extracontrattuale. La questione se domande concorrenti attinenti alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale possano essere fatte valere assieme è anch'essa esclusa dal campo di applicazione del diritto comune europeo della vendita."

Certezza giuridica

29. Un codice giuridico, per essere applicato uniformemente nell'ambito dell'UE, deve essere interpretato in modo uniforme. Nella proposta, tuttavia, non compaiono meccanismi per tale interpretazione uniforme. L'articolo 14 richiede agli Stati membri di comunicare le sentenze definitive dei propri organi giurisdizionali relative all'interpretazione delle disposizioni del diritto comune europeo della vendita o di ogni altra disposizione del regolamento; la Commissione istituirà un database contenente tali sentenze. Tuttavia, un database di sentenze non stabilisce un precedente giuridico per gli organi giurisdizionali nazionali responsabili dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto comune europeo della vendita. I professionisti del diritto nel Regno Unito ritengono che, in assenza di un'unica fonte giurisprudenziale, sarà probabile che il diritto sia interpretato e applicato in modo differente nei vari Stati membri. L'applicazione del diritto comune europeo della vendita farà aumentare l'incertezza piuttosto che la chiarezza delle vendite transfrontaliere effettuate; ciò richiederà nuove competenze giuridiche e vanificherà il fine essenziale della proposta.

- Diritti dei consumatori

30. L'introduzione di un diritto contrattuale europeo aumenterebbe l'incertezza giuridica e la confusione tra i consumatori. I consumatori si confronterebbero con situazioni nelle quali sarebbero applicabili, in relazione allo stesso prodotto, normative differenti che dipendono dal venditore e dal luogo in cui questi si trova.

31. Attualmente, i consumatori che effettuano acquisti nell'UE possono essere posti di fronte a norme differenti, ma il regolamento Roma 1 (articolo 6) assicura un livello di protezione generalmente superiore a quello delle leggi nazionali. In realtà, sebbene il progetto di regolamento stabilisca che entrambe le parti contraenti devono convenire il suo utilizzo e che i consumatori devono fornire un esplicito consenso a tal fine, il consumatore potrà solamente scegliere se accettare il contratto proposto dal fornitore o non acquistare il prodotto. Con l'introduzione di un corpus legislativo europeo il rivenditore, in realtà, può scegliere che la legislazione nazionale in materia di protezione dei consumatori diventi a sua volta "facoltativa".

32. A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, la Commissione, nell'avanzare proposte relative al mercato interno, come nel caso di specie, deve assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori. Di nuovo, la Camera dei comuni, sulla scorta dei dati esaminati, ritiene che sussistano considerevoli dubbi sull'idoneità della proposta a raggiungere tali obiettivi e sulla possibilità, perciò, che un'azione a livello dell'UE piuttosto che degli Stati membri consenta di ottenere i maggiori benefici che la Commissione sostiene di poter conseguire.

- Applicazione nazionale

33. L'articolo 13 lascia agli Stati membri la duplice possibilità di autorizzare le parti ad avvalersi del diritto comune europeo della vendita in un contesto meramente nazionale e di applicarlo per i contratti fra professionisti in cui nessuna parte è una PMI.

34. La Camera dei comuni nutre serie perplessità sull'opportunità di inserire una norma permissiva per i contratti nazionali in una proposta di un atto legislativo dell'UE, la cui premessa è il migliore funzionamento del mercato interno. Non vi sono prove del fatto che questo articolo sia necessario al conseguimento dell'obiettivo della proposta; né avrebbero potuto essere fornite poiché la disposizione non è obbligatoria. La preoccupazione, pertanto, è che l'obiettivo legislativo principale sia l'effetto indiretto della proposta.

35. La questione è ben espressa da (?) secondo il quale esiste effettivamente il rischio che il diritto comune europeo della vendita possa sostituire i diritti nazionali dei consumatori poiché la proposta della Commissione fornisce agli Stati membri la facoltà di applicare il diritto comune della vendita ai contratti nazionali. Inoltre, se i professionisti si avvalsero del diritto comune europeo della vendita per le vendite transfrontaliere, sarebbe per loro logico iniziare ad applicare il medesimo diritto ai contratti nazionali, come autorizzato dal progetto di regolamento, evitando in questo modo l'applicazione di norme differenti. Inoltre, se le aziende che svolgono attività commerciale transfrontaliera godono di un vantaggio competitivo (per il fatto di avvalersi del diritto comune europeo sulla vendita) rispetto alle aziende che commerciano solo internamente, ciò potrebbe effettivamente indurre queste ultime ad avvalersi del diritto comune europeo sulla vendita. Entrambi i risultati condurrebbero in modo surrettizio, di fatto, a una armonizzazione del diritto contrattuale."

Conclusioni

36. Alla luce dei motivi suesposti, la Camera dei comuni perviene alla conclusione che la proposta non rispetta il principio di sussidiarietà.